



ARCONATE COMUNE D'EUROPA

Il Sindaco

ORDINANZA N. 59 DEL 04/10/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER MANUTENZIONE TAGLIO PIANTE, RAMI SPORGENTI, SIEPI, INCOMBENTI SULLA PUBBLICA VIA COMPORTANTI IMPEDIMENTO O PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E/O PRIVATA

IL SINDACO

Considerato che il territorio, sempre più sovente, viene colpito da eventi meteo estremi con forti precipitazioni accompagnati da forti venti;

Constatata la presenza di molte piante di alto fusto sul territorio di questo Comune, le quali in parte risultano collocate in posizioni pericolose con rami protendenti sulla sede viabile, limitano la visibilità, e nascondono i segnali stradali e la pubblica illuminazione, quindi interferendo con la corretta funzionalità della strada;

Considerato che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche, rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi;

Considerato che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte stradale possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari di alberi e siepi sporgenti;

Ritenuto doveroso richiamare l'attenzione dei privati proprietari di alberi di alto fusto, particolarmente sviluppati ed insistenti a ridosso di strade ed edifici, sulla necessità di sottoporre tali alberi a valutazione di tenuta statica da parte di un esperto del settore (agronomo o equivalente) al fine di accertarne le reali condizioni di salute;

Ritenuto di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al contenimento di piante e siepi sporgenti lungo i bordi delle strade e aree pubbliche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Visti:

- l'art. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.;
- gli artt. 892 e successivi del Codice Civile;
- l'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25 ad un massimo di €500, secondo la procedura prevista dalla L. 689/1981;
- l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";
- il Regolamento di edilizia comunale per piante esemplari e limiti di sporgenza.

Per tutto quanto sopra riportato

 0331.460461

 info@comune.arconate.mi.it

 Via Roma, 42

 www.comune.arconate.mi.it

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori e/o detentori e conduttori (a qualsiasi titolo) di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, interferenti con marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere **ENTRO 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:**

- 1) alla potatura delle fronde o all'abbattimento delle piante palesemente pericolanti incombenti su proprietà private con potenziale pericolo per la privata incolumità;
- 2) al taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza degli immobili confinanti e della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- 3) alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica stradale;
- 4) alla rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;

Oltre detto termine a:

- 5) monitorare costantemente la situazione delle alberature a confine che in caso di caduta possano costituire potenziale pericolo per la privata incolumità ed a verificare la loro tenuta statica da parte di un esperto del settore ed a provvedere, qualora si renda necessario, al loro taglio/abbattimento previa regolare autorizzazione;
- 6) potare regolarmente siepi e piante radicate sui propri fondi affinché non vadano ad invadere i confini della proprietà stradale o provochino restringimenti della carreggiata e limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica stradale.

AVVERTE CHE

- chiunque violi le presenti disposizioni non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, sarà punibile con una sanzione amministrativa da un minimo di € 150 a un massimo di € 500;
- chiunque violi le disposizioni dell'art. 29 del D.Lgs. 285/1992 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 173 a un massimo di € 694;
- fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;
- le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone o a cose. Gli scarti vegetali, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;
- è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere all'installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare la presenza di lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti propositi ogni autorizzazione e nulla osta necessari alla realizzazione dell'intervento;
- si ribadisce che in caso di abbattimento è fatto obbligo contattare preventivamente l'Ufficio Tecnico comunale;
- la Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuta a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla relativa stesura del verbale di contestazione;
- la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per n. 15 giorni

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 04/10/2024



IL SINDACO
On. Mario Mantovani

☎ 0331.460461

✉ info@comune.arconate.mi.it

📍 Via Roma, 42

🌐 www.comune.arconate.mi.it